



*Comune di Terrapetrone*

*Provincia di Macerata*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 5 del Reg. Data 30-03-2021**

**Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2021. MODIFICA DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO.**

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

|                             |   |                 |   |
|-----------------------------|---|-----------------|---|
| PINZI SILVIA                | P | SEVERINI PAOLA  | P |
| BORRI MICHELE               | P | PARIS SIMONE    | A |
| AMICI ABBATI MARIA BEATRICE | P | ZEPPA RENATO    | P |
| GIROLAMI SANDRO             | P | SILEONI LUCA    | A |
| SALTALAMACCHIA CATERINA     | P | NALLI VALENTINA | P |
| PONTONI EDOARDO             | A |                 |   |

Assegnati 11

In carica 11

Presenti 8

Assenti 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor PINZI SILVIA in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa APPIGNANESI GIULIANA.
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:  
GIROLAMI SANDRO  
SALTALAMACCHIA CATERINA  
ZEPPA RENATO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

La seduta si svolge in videoconferenza mediante piattaforma di comunicazione web

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **VISTI:**

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, che differisce al 30/4/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 34, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno;*

**VISTO** l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

**PRESO ATTO** che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**OSSERVATO** che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per*

*l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";

**VISTI:**

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

**RILEVATA** l'intensa attività dell'Autorità per la Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha condotto la stessa ad intervenire a più riprese sugli atti dalla stessa già emanati a fine 2019, in particolare con i seguenti atti:

- Deliberazione 158/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- Documento per la Consultazione 189/2020/R/Rif relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani in considerazione dell'emergenza epidemiologica;
- Deliberazione 238/2020/R/Rif avente ad oggetto la "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19";

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**VISTA** la bozza di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali, in corso di approvazione dal competente Ente di governo dell'Ambito, da cui risulta un costo complessivo di €. 128.802,00, a cui va

detratto l'importo di €. 34,00 previsto dall'art. 1.4 della Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 (rimborso tari scuola primaria);

**DATO ATTO** che ad oggi non l'ATA rifiuti non ha ancora provveduto all'approvazione definitiva del suddetto piano finanziario e quindi il Comune non può provvedere all'approvazione dello stesso e delle relative tariffe Tari per l'anno 2021;

**CONSIDERATO** che lo stato di emergenza collegato alla pandemia da Covid-19 è stato prorogato fino al 30/4/2021 e che attualmente la Regione Marche è classificata in zona rossa;

**RITENUTO** di provvedere alla modifica, per il corrente anno d'imposta, delle scadenze per il versamento della Tari;

**VALUTATA** la possibilità concessa dall'articolo 1 comma 660 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che dispone *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Serrapetrona, come modificato da ultimo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/06/2020;

**CONSIDERATA** la volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire, in sede di approvazione delle tariffe per l'anno 2021, per agevolare le utenze non domestiche che hanno subito ricadute rilevanti in termini economici generate dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** lo Statuto comunale;

**UDITA** la relazione del sindaco sulla proposta;

**ACQUISITO** il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con il seguente risultato favorevole della votazione resa per alzata di mano, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori:

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| Consiglieri presenti | n. | 8 |
| Consiglieri votanti  | n. | 8 |
| Consiglieri astenuti | n. | 0 |
| Voti favorevoli      | n. | 8 |
| Voti contrari        | n. | 0 |

## **D E L I B E R A**

1. di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 30, comma 5, del DL n. 41/2021, di approvare il PEF 2021 e le tariffe TARI 2021 successivamente all'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30/6/2021;
2. di dare della necessita di provvedere in sede di approvazione delle Tariffe Tari 2021, nell'ambito delle agevolazioni atipiche previste dall'art. 29-bis del vigente regolamento comunale, di prevedere apposita autorizzazione di spesa al fine della riduzione delle somme dovute dalle utenze domestiche e non domestiche particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19;
3. di stabilire che il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2021 per le UTENZE DOMESTICHE avverrà secondo le seguenti modalità:
  - 1^ rata (acconto): 31 luglio 2021 in acconto pari al 25% della TARI dovuta calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l'anno di competenza o, qualora non deliberate, applicando le tariffe approvate per l'anno precedente;
  - 2^ rata (acconto): 30 settembre 2021 in acconto pari al 25% della TARI dovuta calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l'anno di competenza o, qualora non deliberate, applicando le tariffe approvate per l'anno precedente;
  - 3^ rata (saldo): 31 gennaio 2022, a saldo calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l'anno di competenza;
4. di stabilire che il pagamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2021 per le UTENZE NON DOMESTICHE avverrà secondo le seguenti modalità:
  - 1^ rata (acconto): 30 settembre 2021 in acconto pari al 25% della TARI dovuta calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l'anno di competenza o, qualora non deliberate, applicando le tariffe approvate per l'anno precedente;
  - 2^ rata (acconto): 30 novembre 2021 in acconto pari al 25% della TARI dovuta calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l'anno di competenza o, qualora non deliberate, applicando le tariffe approvate per l'anno precedente;
  - 3^ rata (saldo): 31 gennaio 2021, a saldo calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti deliberate per l'anno di competenza.

---

**SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-03-21 ATTO N. 5**

---

OGGETTO PROPOSTA:

TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2021. MODIFICA DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO.

---

ART. 49 DEL D. LGVO 18/08/2000 N. 267

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to Girolami Luigino

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità **CONTABILE** della proposta.

Il Responsabile del servizio  
F.to Girolami Luigino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

**IL PRESIDENTE**  
F.to PINZI SILVIA

---

Prot. N. Approvata

Li 16-04-21

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgvo 18/08/2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to APPIGNANESI GIULIANA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Serrapetrona lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA

---

Il Sottoscritto Segretari Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16-04-2021  
al 01-05-21 senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno:

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3 );

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
APPIGNANESI GIULIANA